

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE DEL VENETO E ANCI VENETO
PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALL'ANTISEMITISMO

La Regione del Veneto - Giunta Regionale, di seguito denominata "Regione", con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da.....nella persona del Presidente, o suo delegato;

E

L'ANCI Veneto, di seguito denominata "ANCI" con sede a, C.F., rappresentata da....., nella persona del Presidente, o suo delegato;

PREMESSO CHE

- a seguito della Risoluzione del 1° giugno 2017 sulla lotta contro l'antisemitismo del Parlamento Europeo (art.5), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito, nel gennaio 2020, il ruolo del Coordinatore Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo;
- nel 2021 è stata elaborata la Strategia Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo sulla base della definizione di antisemitismo dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) accolta dal Governo italiano nel gennaio 2020.
- la legge regionale 3 febbraio 2020, n. 5 "Iniziativa per la conoscenza della Shoà e per il giorno della memoria" ha già recepito la definizione di antisemitismo proposta dell'IHRA e si propone, preservando la memoria della Shoah e dei crimini del nazifascismo, di contrastare ogni forma di antisemitismo;
- Regione del Veneto e ANCI condividono la volontà di integrare e coinvolgere i Comuni aderenti all'ANCI per attuare una efficace strategia comune;
- i contenuti dell'Intesa sono coerenti con la risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo adottata dal Parlamento europeo il giorno 1 giugno 2017, con le conclusioni del Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2018 e con la Strategia Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo in attuazione di quanto richiesto dal Consiglio dell'Unione Europea nella Dichiarazione n. 13637/20 del 2 dicembre 2020;

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PROTOCOLLO

Art. 1 - Oggetto

L'oggetto del Protocollo è la condivisione della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, che prevede il coinvolgimento dei diversi livelli di governo del territorio, di cui i Comuni sono attori fondamentali nell'attuare e promuovere una concreta collaborazione tra le istituzioni interessate, le comunità ebraiche, il mondo della cultura, delle Università, della scuola, della formazione, del sociale, dello sport, dei media, della politica.

Art. 2 - Finalità

Il Protocollo è finalizzato a individuare azioni concrete per attuare la strategia comune di contrasto all'antisemitismo, a partire dalla definizione formulata dall'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA): "L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti. Le manifestazioni verbali e fisiche di antisemitismo sono dirette verso le persone ebraiche, o non ebraiche, e/o la loro proprietà, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto", punto di partenza importante per garantire un'azione coerente e coordinata per prevenire e arginare il fenomeno dell'odio antisemita.

Art. 3 - Soggetti partecipanti

Il Protocollo è sottoscritto dalla Regione del Veneto e dall'ANCI Veneto, che riunisce, coordina e rappresenta nelle sedi istituzionali i Comuni del Veneto.

Art. 4 -Azioni della Regione

La Regione, accolta la definizione di antisemitismo dell'IHRA, si impegna:

- a seguire le indicazioni e raccomandazioni per sostenere l'applicazione concreta di tale definizione nel proprio territorio, con gli esempi e gli indicatori presentati nella Relazione finale del Gruppo tecnico di lavoro per la ricognizione sulla definizione di antisemitismo come criteri per identificarne le espressioni;
- a fare da raccordo tra ANCI e Coordinamento Nazionale per la lotta contro l'antisemitismo;
- a curare il rapporto con le Comunità ebraiche della regione;
- ad adottare forme di monitoraggio del fenomeno anche in collaborazione con i soggetti citati;



b826d240



- a incoraggiare la realizzazione di iniziative dedicate al ricordo delle persecuzioni subite dal popolo ebraico nei presidi culturali del territorio.

Art. 5 - Azioni dell'ANCI

L'ANCI, accolta la definizione di antisemitismo dell'IHRA, si impegna a diffonderne la conoscenza presso i Comuni, valutando l'opportunità di porre in essere azioni concrete come:

- far adottare e utilizzare la definizione di antisemitismo IHRA e gli esempi/indicatori proposti come criteri per identificarne le espressioni;
- contrastare i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza;
- attivare iniziative culturali e formative per contribuire alla lotta contro l'antisemitismo e le sue nuove forme;
- richiamare l'attenzione all'applicazione della legge 115 del 2016, che attribuisce rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, dei fatti di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra;
- vigilare sulle manifestazioni di antisemitismo del personale politico e amministrativo;
- contrastare la distorsione della memoria della Shoah o la sua banalizzazione attraverso paragoni impropri;
- promuovere la conoscenza dei luoghi della Memoria della Shoah;
- collaborare con fondazioni e associazioni all'attuazione delle iniziative previste dalla LR n. 5/2020.

Art. 6 - Principio di reciprocità

La Regione e l'ANCI collaborano all'attuazione di azioni comuni di contrasto all'antisemitismo e di promozione della Memoria della Shoah e dei crimini del nazifascismo sulla base del principio della reciprocità, in base al quale entrambe le parti dovranno essere indicate nelle attività comuni realizzate e nella relativa comunicazione.

Art. 7 - Oneri finanziari

Il Protocollo non comporta oneri finanziari per le parti.

Art. 8 - Durata dell'Intesa

Il Protocollo ha durata triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo, dandone comunicazione scritta alle altre Parti firmatarie, prima della scadenza e senza alcun obbligo di motivarne ragione o causa.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni relative alle attività riconducibili al presente Protocollo di Intesa e ai possibili successivi atti connessi, presenti sia su supporto cartaceo sia informatico, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Codice della Privacy (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, aggiornato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE-GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Il presente Protocollo, pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Il presente atto viene letto articolo per articolo e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto _____

Per ANCI Veneto _____



b826d240

